



LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

PROC. P.A. 118/14

Riunitasi il giorno 23 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composta:

ROBERTA LEONI	Presidente
FILIPPO FIORANI	Componente Relatore
SERGIO MARULLO DI CONDOJANNI	Componente

per decidere in ordine al reclamo in appello presentato in data 28 maggio 2015 dal sig. Andrea Messersì (C.F. MSS NDR 75L30 I608B), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Giardino, avverso la decisione del Tribunale Federale resa e depositata nel procedimento P.A. 118/14 in data 20/5/2015.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di incolpazione e deferimento a giudizio ex artt. 1, 13 e 15 del Regolamento di Giustizia Sportiva, il sig. Andrea Messersì veniva rinviato a giudizio dalla Procura Federale con l'accusa di aver violato l'art. 4.4 del regolamento ECM, disposizioni relative ai trattamenti d'urgenza; le disposizioni contenute nel paragrafo "Generalità" del Regolamento Veterinario, l'art. 4, parte in grassetto, del Regolamento Veterinario e le disposizioni relative all'autorizzazione per l'uso di medicazioni non incluse nella Lista delle Sostanze proibite del Regolamento Veterinario (pag. 46, punti 1, 5 e 6).

La Procura Federale, alla luce degli illeciti imputati al sig. Messersì, chiedeva che quest'ultimo fosse sospeso per due mesi da ogni incarico o carica federale, associativa e sportiva e condannato al pagamento dell'ammenda di €1.000.

Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 11 maggio 2015



il Tribunale Federale tratteneva la causa in decisione.

Con decisione del 20 maggio 2015, il Tribunale Federale riteneva fondato l'atto di incolpazione, accertando la violazione delle norme dei Regolamenti ECM e Veterinario indicate dalla Procura per l'avvenuta e incontestata somministrazione nell'ambito di un evento FISE di vitamina B per via endovenosa senza il previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del veterinario di servizio.

Il Tribunale applicava quindi al sig. Messersì la sanzione della sospensione per trenta giorni e dell'ammenda di € 500.00, tenendo conto del contegno processuale dell'incolpato e della mancanza di precedenti violazioni del Regolamento ECM.

Con reclamo in appello presentato in data 28/5/2015, il sig. Messersì impugnava la sentenza resa nel procedimento in epigrafe.

L'incolpato, in particolare, chiedeva alla Corte Federale d'Appello, in via cautelare, di sospendere l'esecuzione delle sanzioni applicategli con la decisione del Tribunale Federale Fise; in via preliminare, chiedeva di dichiarare estinto il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE, essendo stata la decisione di primo grado pronunciata in data successiva ai novanta giorni dal 17/12/2014, data di esercizio dell'azione disciplinare e, nel merito, di riformare la decisione del Tribunale Federale FISE resa nel citato procedimento disciplinare, per le ragioni esposte nell'atto di impugnazione.

Con provvedimento dell'8 giugno 2015, il Presidente della Corte Federale d'Appello rigettava l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata e fissava l'udienza per la discussione del reclamo alla data del 23 luglio 2015.

All'udienza del 23 luglio 2015 la Corte Federale d'Appello, sentite le parti, trattenuta la causa in decisione ha emesso la seguente

SENTENZA



Il reclamo appare infondato e deve essere rigettato.

In primo luogo, è infondato il motivo di reclamo dell'incolpato riguardante il rilievo di estinzione del presente procedimento disciplinare stante il disposto dell'art. 56, Regolamento di Giustizia Fise. Questa Corte ritiene, infatti, che il dettato dell'art. 56 N.R.G. non sia applicabile al presente procedimento, poiché quest'ultimo è stato radicato con il deposito dell'atto d'incolpazione presso la segreteria degli Organi di Giustizia, il 17/12/2014.

In tale data, infatti, i procedimenti disciplinari erano normati dal precedente Regolamento di Giustizia che non prevedeva alcun termine per la pronuncia del provvedimento, come sancito dall'articolo 75, comma 3, del nuovo Regolamento di Giustizia.

Infondati paiono anche i motivi di merito dedotti nel reclamo.

I fatti che hanno dato luogo all'azione disciplinare e descritti nell'atto d'incolpazione, non contestati dall'incolpato, sono i seguenti.

Il sig. Andrea Messersì, in occasione del Concorso nazionale Finale Campionati Cavalli Giovani – Finale Circ. Eccellenza FISE, svoltosi ad Arezzo in data 7-10/10/2014 ed in particolare nella mattina del giorno venerdì 10/10/2014, ha somministrato vitamina B al cavallo *Exploit di San Patrignano*, con iniezione endovenosa.

Tale circostanza è stata verificata durante un controllo delle scuderie da parte delle sig.re Cristina Tobia e Loretta Mangone, la prima Chef Steward e la seconda Steward del concorso.

A giudizio di questa Corte la somministrazione della sostanza vitamina B attraverso un'iniezione endovenosa avrebbe dovuto essere praticata, per espressa previsione del Regolamento Veterinario, unicamente a seguito della preventiva autorizzazione del veterinario di servizio.

Tuttavia il sig. Messersì ha praticato tale intervento medico senza la prescritta autorizzazione.

Il Giudice di prime cure ha correttamente affermato l'applicabilità al comportamento del sig.



Messersì del Regolamento Veterinario e del Regolamento ECM.

Infatti il Regolamento Veterinario, nell'ambito dei trattamenti d'urgenza, prevede che la somministrazione di medicazioni per iniezione, pur non presenti nella lista delle sostanze proibite, necessita comunque della preventiva autorizzazione scritta del veterinario di servizio per mezzo del modulo ETUE-3 (cfr pag 46, paragrafo con titolo *“Autorizzazione per l'uso di medicazioni non incluse nella Lista delle Sostanze Proibite – Modulo ETUE-3”*, al punto 1).

Il Regolamento continua, al punto 6 del citato paragrafo, affermando che l'autorizzazione per la somministrazione di tali tipi di sostanze, non è un diritto e tale pratica medica richiede sempre la preventiva approvazione del veterinario di servizio.

Il Tribunale Federale ha inoltre correttamente affermato l'applicabilità al caso *de quo*, della previsione di cui all'art. 4.4. del Regolamento E.C.M. che prevede espressamente che *“un cavallo il cui documentato stato di salute richieda l'uso di medicazioni controllate durante o in prossimità di un evento, deve ottenere l'autorizzazione al trattamento e a partecipare previa sottoscrizione del modulo ETUE secondo le modalità previste dal Regolamento Veterinario della FISE”*.

L'applicazione di tale Regolamento anche se inerente l'utilizzo delle cosiddette “medicazioni controllate” risulta certamente legittimata, come correttamente affermato dal Tribunale di prime cure, operando *“una interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in esame”* che *“impone di estendere il contenuto prescrittivo della norma a qualsiasi violazione da parte dei soggetti responsabili del divieto imposto dal sistema antidoping FISE di somministrare trattamenti d'urgenza in assenza di previa autorizzazione del Veterinario di Servizio, a prescindere che si tratti di Sostanze Proibite o “controlled” (ETUE-1), Altrenogest (ETUE-2) ovvero di medicazioni non incluse nella Lista delle Sostanze Proibite (ETUE-3)”*.

Pertanto in assenza dell'autorizzazione del veterinario di servizio la somministrazione di una



sostanza medicale in occasione di un evento FISE non è consentita.

Il Tribunale Federale ha inoltre correttamente ritenuto infondata l'eccezione del sig. Messersì (riproposta con il reclamo) inerente la rilevanza del momento in cui è stata somministrata al cavallo la citata sostanza.

L'incolpato ribadisce, infatti, nel proprio atto di impugnazione, che le sopra richiamate norme sarebbero eventualmente applicabili unicamente alla somministrazioni di farmaci praticate durante o in prossimità di un "evento" FISE, volendo intendere, nel caso di specie, per "evento" il "Campionato Italiano Giovani Cavalli di 5 anni" tenutosi dal 8 al 9 ottobre 2014.

Tuttavia i Regolamenti ECM e EAD, definiscono il concetto di "evento" come ogni manifestazione sportiva equestre, nel cui ambito si svolgono campionati, gare e categorie. Il concetto di evento deve quindi essere ben distinto dal concetto di competizione o di gara, ossia *"l'evento sportivo individuale o di squadra nel quale gli atleti sono classificati secondo un ordine di merito"*.

A giudizio di questa Corte e come affermato dal Tribunale Federale, le norme sopra citate, inerenti l'obbligo di richiedere al veterinario di servizio l'autorizzazione al fine di una somministrazione di medicazioni per iniezione, non presenti nella lista delle sostanze proibite, sono applicabili per tutta la durata dell'evento FISE inteso come manifestazione sportiva equestre, nel suo complesso.

Questa Corte ritiene quindi infondati i motivi di reclamo reputando corretta la decisione contenuta nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

la Commissione Federale d'Appello, nelle persone del Presidente Avvocato Roberta Leoni e dei Consiglieri Avvocati Filippo Fiorani e Sergio Marullo di Condojanni, definitivamente pronunciando nel procedimento disciplinare n. 118/14 a carico di Andrea Messersì,



Federazione Italiana Sport Equestri

rigetta l'impugnazione proposta dall'incolpato confermando la sentenza impugnata e l'applicazione della sanzioni ivi irrogate.

Manda la Segreteria per ogni ulteriore incumbente e per le comunicazioni di rito.

Roma 12 febbraio 2016

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

F.to Presidente Avv. Roberta Leoni

F.to Componente Relatore Avv. Filippo Fiorani

F.to Componente Avv. Sergio Marullo de Condojanni